



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

Sezione SESTA civile

VERBALE DELLA CAUSA N. 56960 DELL'ANNO 2015

FRA

R. A.

E

S. LEASE. SPA ,

Oggi, 21 MARZO 2019, alle ORE 09,30, innanzi al giudice unico, dott.ssa Maria Josè Meola, sono comparsi:

Per la parte attrice\opponente: l'avv. S. A. oggi sostituito dall'avv. P. M. V.;

Per parte convenuta\opposta: l'avv. Z. A. oggi sostituito dall'avv. A. Ap.

I procuratori delle parti si riportano ai propri atti e scritti di causa, ivi comprese le note conclusionali, contestano quelli della reciproca controparte e chiedono di poter discutere la causa ex art. 281 sexies CPC.

Dopo ampia discussione

Il Giudice

Emette Sentenza ex art. 281 sexies e ne dà lettura alle parti presenti, alle ore 14,20, e contestualmente la deposita in Cancelleria quale parte integrante dell'odierno verbale.

Il G.U.

Dott.ssa Maria Josè Meola



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Milano

Sezione SESTA

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott.ssa Maria Josè Meola
ha pronunciato la seguente

SENTENZA



nella causa civile di I Grado iscritta al N. 56960/2015 R.G. promossa da:

A.R. (C.F. RCHRFL64E22F839V) con il patrocinio dell'avv. S. A., con elezione di domicilio in VIA M. presso avv. S. A.;

ATTORE\OPPONENTE

contro:

S. LEASING. SPA, (C.F. 00882980154), in persona del legale rapp. p.t., con il patrocinio degli avv. Z. A., con elezione di domicilio in C.M., presso e nello studio dell'avv. Z. A.;

CONVENUTO\OPPOSTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti, che qui si intendono richiamati.

Svolgimento del processo

Con proprio Atto di Citazione del 25/09/2015, il Geom. R. A., proponeva opposizione, chiedendone la revoca e/o la nullità, al Decreto ingiuntivo n. 24473/2015, emesso dal Tribunale di Milano e che gli ingiungeva, nella sua qualità di fideiussore della A. C. S.r.L., il pagamento, in favore di S. L. spa, della somma di €.

47.068,83 IVA inclusa, oltre agli interessi di mora convenzionali nei limiti delle soglie di legge e alle spese della procedura, liquidate in € 1.686,00 più accessori di legge. Tale provvedimento veniva emesso a fronte del ricorso con il quale veniva rivendicata la somma di €. 47.068,83 a titolo di pagamento di canoni periodici, quali canoni residui relativi ad un contratto di leasing intercorso tra la Società ricorrente e la A. C. srl, ove il geom. A. risultava essere fideiussore.

L'opponente, in via preliminare, eccepiva il difetto di Procura in capo al dott. M. R., perché non risultava prodotta, in sede di azione monitoria, la Procura Notarile che gli conferiva ed indicava i poteri.

In fatto rilevava poi che: il ricorso per decreto ingiuntivo era stato inoltrato per recuperare la somma a titolo di rimanenti canoni scaduti, fino al giorno della risoluzione del contratto; epperò, a dire della difesa dell'opponente, la contabilizzazione della somma ingiunta (pari ad € 47.068,83) risultava essere stata fatta in data 14/07/2016 (oltre due anni dopo la risoluzione e solo in corso di questo giudizio), con l'aggiunta ad una ambigua voce di credito, pari al valore che l'opposta avrebbe ottenuto dalla vendita del natante, che al momento del deposito della comparsa di risposta risultava ancora in possesso della S. L. S.p.A.. Ed invero, a suo dire, l'operazione appariva meramente virtuale, laddove nessun rapporto risultava essere stato ripristinato con il debitore, e, tale manovra era assolutamente inammissibile, sia perché costituiva un calcolo virtuale a supporto di una domanda nuova, in violazione dell'art. 183c.p.c., sia perché la compensazione veniva effettuata nei confronti del fideiussore, che invece, era tenuto a garantire solo i canoni residui in caso di regolare richiesta di adempimento.



Infine, faceva rilevare, che la manovra era stata effettuata dopo la risoluzione del contratto ed il recupero del possesso del natante, laddove, l'opposta, alla data del ricorso per decreto ingiuntivo, aveva già risolto di diritto il contratto e recuperato coattivamente il natante. Evidenziava che il contratto per cui è causa non prevedeva alcun meccanismo negoziale di riequilibrio del rapporto mediante riconoscimento del prezzo di vendita, pertanto, essendosi il contratto risolto definitivamente, e, non avendo il debitore principale mostrato alcun interesse all'adempimento tardivo dopo la risoluzione, il creditore (oggi opposto) non poteva chiedere l'adempimento al fideiussore, per il pagamento dei ratei ancora da versare; ciò in virtù del principio generale di cui all'art. 1453, co.2, c.c., secondo cui "non può più chiedersi l'adempimento quando è stata richiesta la risoluzione".

Evidenziava che la domanda di S.Leasing, oltre che tardiva, risultava pretestuosa e temeraria, per cui andava rigettata perchè inammissibile, con condanna esemplare ex art. 96, co.3, c.p.c.. Ciò anche in ragione del fatto che la condotta dell'odierna opposta contrastava anche con la disciplina della vendita con patto di riservato dominio, applicabile al caso di specie, in quanto trattasi di contratto di leasing finanziario a carattere squisitamente traslativo (così Cass. sent. 19732/2011) e violava la disciplina della risoluzione del contratto, perchè permetteva un ingiusto vantaggio per il Concedente, che oltre a trarre profitto dal riacquisto della disponibilità del bene e dalla vendita del medesimo, traeva giovamento anche dai canoni relativi al contratto di leasing. Evidenziava ancora, che, al caso di specie, non può essere applicata la legge 124/2017 sul leasing finanziario, perché, prima di tutto, manleva il Giudice da ogni tipo di indagine circa la portata contenutistica della nuova legge, ed in ogni caso perché non è applicabile ai contratti stipulati e risolti prima del 04.08.2017, ovvero della data di sua entrata in vigore. Ed invero, per i rapporti precedenti alla data di entrata in vigore della Legge, continuerà a trovare applicazione l'art. 1526 c.c. sulla vendita con riserva di proprietà, mentre solo per le vicende negoziali successive, o quantomeno non ancora risolte prima, troverà applicazione la speciale normativa di recente introduzione. Inoltre la legge in questione non legalizza l'operatività di clausole penali automatiche ed inique, bensì prevede un meccanismo di riallocazione del bene sulla base di valori indicati in pubbliche rilevazioni di mercato, elaborate da soggetti specializzati o, entro 20 giorni dalla risoluzione del contratto, mediante la nomina di comune accordo di un perito che provveda ad una stima del valore del bene che possa offrire la massima trasparenza sulla operazione di rivendita, anche a conferma del valore irretroattivo della legge. L'opponente faceva rilevare ancora che la società opposta aveva attivato una procedura penale che aveva portato al sequestro dell'imbarcazione, senza avvedersi di selezionare e restituire i beni mobili presenti sul natante e di proprietà dell'odierno opponente, e costituiti da 1) Canoa Bic Tobago due posti, di colore blu, (rilievo fotografico n.3, valore in € 679,00); 2) gommone tender (rilievo fotografico n.3, valore in € 490,00); 3) 2 copri timoni e gruetta, (rilievo fotografico n.5 valore in € 140,00 cadauno i primi, valore in € 330,00 la seconda); 4) motore fuori



bordo Suzuki, 6 cavalli, (rilievo fotografico n. 5 valore in € 1.119,00); 5) 4 materassi, oltre 8 cuscini, coprimaterassi e tappetini (rilievi fotografici nn. 10-11-12-13 valore in € 250,00); 6) 3 canne da pesca professionali (rilievo fotografico n. 14 valore in € 45,00 l'una); 7) CD, DVD e libri di vario genere (rilievo fotografico n. 15 valutabili a forfait in € 300,00); Dalla perizia tecnica della "C.N. V.S. SRL" emergono, inoltre, varie attrezzature di coperta per manovre, in buone condizioni, fra le quali spicca un tangone in carbonio da barca a vela, dal valore di € 6.000,00, cfr. pagina 12 della perizia); 8) catena Maggi Aqua 7,670 (70 kg/mm²) (pag. 17 valore in € 760,00); 9) dotazioni aggiuntive di sicurezza, fra le quali 6 giubbotti, € 12,00 l'uno, kit razzi di segnalazione € 54,00, barometro € 45,00 e altro materiale secondo il perito non a norma (e quindi presumibilmente non in dotazione con il natante); il tutto per un valore complessivo del danno, pari ad € 11.264,00; evidenziava che, non avendo, l'odierna opposta, contestato la presenza dei predetti beni sull'imbarcazione, e risultando, di contro, la loro presenza, dalla perizia tecnico valutativa disposta dalla Procura e dai rilievi fotografici in essa contenuti, tali fatti devono considerarsi provati anche sulla scorta del principio di cui all'art. 115 c.p.c., per cui, poichè il loro valore, risultava attestato dalla relazione e dal materiale fotografico e tecnico contenuto nella copia del fascicolo penale, ben poteva essere valutato anche in via equitativa, ex art. 2056c.c.

Nel proprio scritto rassegnava le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia L'Ill.mo Giudice adito, reietta ogni contraria eccezione o difesa

“- RIFORMARE in toto il Decreto ingiuntivo numero 24473/2015 e per l'effetto rigettare la pretesa del ricorrente in quanto illegittima ed infondata in fatto ed in diritto;

- IN VIA RICONVENZIONALE CONDANNARE la società S. Lease S.p.A. in persona del l.r.p.t., al risarcimento del danno ex art. 2043c.c., quantificati in € 50.000,00 o in quella diversa somma maggiore o minore che il giudice vorrà quantificare di giustizia, anche ex art. 2056c.c.

- CONDANNARE controparte al pagamento delle spese e degli onorari di causa del presente giudizio.”

Istaurato il contraddittorio si costituiva la convenuta opposta, e faceva rilevare che:

Preliminarmente, al fine di contrastare l'eccepito difetto di Procura in favore del dott. M. R., produceva (all. n.

3) copia del verbale Consiglio di Amministrazione di S. Leasing S.p.A. del 16 luglio 2013 con la delibera che prevede: *“La rappresentanza della società in tutti procedimenti giudiziari civili innanzi a qualsiasi Magistrato, di ogni ordine e grado, sia attivi che passivi, promossi o da promuovere da o contro qualsiasi cliente, fornitore, agente e terzi in genere, con facoltà di conciliare, transigere e rinunciare, ed il conferimento, all'uopo, di procura speciale ad avvocati per il compimento di singoli atti, spetta, inoltre, singolarmente, al Signor M. R.”*. In forza dei poteri attribuitigli, il



Dott. R. aveva poi conferito la procura speciale alle liti (all. n. 1 del fascicolo monitorio telematico qui prodotto quale all. n. 3) a favore dell'avv. Z., per l'avvio dell'azione monitoria. Con riferimento al contratto di *leasing* n. 30118144/001, intercorso tra S. Leasing S.p.A. e A.C. S.r.L., avente a oggetto l'imbarcazione descritta nella modulistica contrattuale prodotta in sede di azione monitoria (cfr. all. 2), evidenziava che le obbligazioni di pagamento, erano state garantite mediante fidejussione prestata dall'odierno opponente, geom. R. A.. Ed invero, il natante era stato acquistato, da S. Leasing S.p.A., all'unico fine di concederlo in locazione finanziaria all'utilizzatrice, la quale, a sua volta, si era impegnata a pagare un canone periodico, avendo, al termine del rapporto e in caso di regolare adempimento, la possibilità di esercitare l'opzione di acquisto dietro il pagamento di una somma predeterminata. Risulta pacifico, perché documentato dall'estratto conto prodotto in sede monitoria, e confermato dallo stesso Sig. A., che A. C. S.r.L., si rese morosa nel pagamento dei canoni; e, in ragione di tale morosità, ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 delle condizioni generali di contratto, l'utilizzatrice è incorsa nella risoluzione del rapporto, comunicata ad A. C. S.r.L. e al Signor A. mediante la raccomandata A.R. del 24 settembre 2013 (cfr all. 6 fasc. mon.). L'art. 17 delle condizioni generali del contratto prevede: *"Il presente Contratto dovrà considerarsi risolto, ai sensi e per gli effetti di cui all'Articolo 1456 cod. civ., ove si verifichi uno dei casi qui di seguito previsti nei paragrafi da a) a d)",* tra i quali è ricompresa, al punto a), la morosità dell'utilizzatrice. Il medesimo articolo prescrive, altresì: *"Nell'ipotesi in cui la risoluzione del Contratto si verifichi successivamente alla consegna del Natante, l'Utilizzatore sarà tenuto all'immediata restituzione del Natante alla Concedente, nelle medesime condizioni in cui si trovava all'atto della consegna, fatto saldo il deterioramento derivante da un uso diligente, nel luogo e secondo le modalità dettate dalla Concedente stessa. Quanto eventualmente versato dall'Utilizzatore prima della decorrenza del leasing finanziario come pure i Canoni di leasing pagati relativi a periodi già decorsi al momento della risoluzione saranno legittimamente trattenuti dalla Concedente; inoltre, a titolo di penale a norma dell'art. 1382 cod. civ., l'Utilizzatore dovrà versare alla Concedente l'equivalente della totalità dei Canoni di leasing ancora dovuti, salvo maggior danno. L'Utilizzatore riconosce che, data la natura strettamente finanziaria del Contratto e dell'attività della Concedente, l'avversarsi di uno degli eventi su previsti a cui consegua la risoluzione per inadempimento o per applicazione della condizione risolutiva produrrebbe un danno ingente alla Concedente, da valutarsi tenendo conto delle considerazioni su espresse; pertanto l'Utilizzatore rinuncia a qualsiasi diritto, azione ed eccezione in tema di riduzione della penale".*

Poiché A. C. S.r.L. si era resa morosa nel pagamento dei canoni, legittimava S. Leasing S.p.A. ad avvalersi della clausola risolutiva di cui al menzionato art. 17 delle Condizioni generali.



Evidenziava che il contratto di *leasing* è un contratto atipico, radicalmente differente dalla vendita con riserva della proprietà, ove lo scopo di finanziamento perseguito dalle parti è legato anche alla determinazione dell'entità del corrispettivo previsto a carico dell'utilizzatrice, che, a sua volta, è commisurato, all'importo erogato dalla concedente per l'acquisto, ed è volto a consentire alla concedente medesima il recupero della somma impiegata, maggiorata di un utile rappresentato dagli interessi remunerativi. Ritenuta quindi pacifica la causa finanziaria del contratto di *leasing*, si rileva che, nel caso che qui ci occupa, la società concedente è un intermediario finanziario che, nell'esercizio istituzionale della sua attività, trae il proprio profitto dagli interessi corrispettivi riconosciuti dai propri clienti ai tassi pattuiti; il piano di ammortamento rappresenta l'articolazione, nel tempo, dei pagamenti, mediante il quale l'utilizzatore versa alla concedente il capitale e gli interessi remunerativi.

Appare quindi del tutto legittima la richiesta di pagamento formulata con l'azione monitoria, traendo essa origine da un contratto la cui causa finanziaria giustifica pienamente la pretesa della Concedente di ottenere, in seguito alla risoluzione, esattamente l'importo che avrebbe tratto in caso in regolare esecuzione del rapporto.

Evidenziava ancora, che il rapporto intercorso tra le odierne parti di causa, ai sensi dell'art. 1372 c.c., risulta essere stato legittimamente ed esaustivamente regolato dalle parti, e che la natura stessa del contratto di *leasing* non consente l'applicazione della disciplina di cui all'art. 1526 c.c., ciò anche in virtù dell'art. 72 *quater* L.F., che dispone una dettagliata disciplina nell'ambito della locazione finanziaria che impedisce di ricorrere all'analogia tra il *leasing* e altri contratti.

Evidenziava ancora, che S. Leasing S.p.A., pur con ogni più ampia riserva di agire per la tutela del proprio maggior credito, scaturito in dipendenza della risoluzione del contratto, ha chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo solo per i canoni scaduti e insoluti prima della risoluzione, quindi, a suo dire, addirittura, per un importo inferiore al complessivo credito di cui sarebbe titolare, in virtù della clausola risolutiva espressa; tanto più che all'atto della presentazione del Ricorso per Decreto Ingiuntivo, l'imbarcazione non era ancora stata rivenduta da S. Leasing S.p.A., ciò a conferma del grave danno che la risoluzione ha cagionato alla concedente in capo alla quale gravavano gli oneri per la gestione e la custodia del bene (natante).

Evidenziava la piena legittimazione passiva del sig. Sig. R. A., in quanto garante in virtù della fidejussione.

Con riguardo infine alla domanda riconvenzionale svolta dal sig. R. A., per l'importo di € 50.000,00, fondata sul fatto che sull'imbarcazione erano presenti beni di sua proprietà, stimati in detto valore, e di cui la S. deve risponderne perchè responsabile *ex art.* 2043 c.c., faceva rilevare che mancava ogni prova del dolo o colpa ascrivibili alla medesima S. Leasing S.p.A., ed inoltre non vi è alcuna prova che i suddetti beni erano stati lasciati sul



natante, che gli stessi fossero di proprietà del Signor A., ed infine mancava ogni elemento a supporto del loro dichiarato valore.

Nel proprio scritto rassegnava le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disatteso ogni contrario assunto, **Nel merito ed in via definitiva**, e previa in ogni caso la reiezione dell'opposizione avversaria, in quanto infondata in fatto ed in diritto, confermare in ogni suo punto del decreto ingiuntivo 24473/2015 (N.R.G. 18073/2015) oggetto della presente opposizione; **Conseguentemente** condannare il Signor R. A., a pagare a S. Leasing S.p.A. la somma di € 47.068,83.- pari a quanto dovuto per capitale e interessi al 24 settembre 2013, oltre a ulteriori interessi convenzionali di mora, al tasso al tasso Euribor 3 mesi 365/365 media mese precedente al verificarsi della mora, maggiorato di otto punti. Il tutto maggiorato delle spese del giudizio monitorio. **In via subordinata**, per il non creduto caso di mancata conferma del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque il Sig. R.

A. (C.F.), residente in -80100 -, Via C., 55 a pagare a S.

Leasing S.p.A. la somma di € 47.068,83.- pari a quanto dovuto per capitale e interessi al 24 settembre 2013, oltre a ulteriori interessi convenzionali di mora, al tasso al tasso Euribor 3 mesi 365/365 media mese precedente al verificarsi della mora, maggiorato di otto punti, rendendosi tale somma dovuta dalla società utilizzatrice A. C. S.r.L., e in via solidale con essa dal suo fidejussore Signor R. A., a titolo di canoni scaduti relativi al contratto di *leasing* n. 30118144, risolto per inadempimento dell'utilizzatrice. **In via ulteriormente gradata**, e per il non creduto caso di mancato accoglimento delle conclusioni che precedono, condannare comunque il Sig. R. A. a pagare a S. Leasing S.p.A. la somma che il Giudice riterrà dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria a fronte dei canoni scaduti prima della risoluzione, per inadempimento dell'utilizzatrice A. C. S.r.L., del contratto di leasing n. 30118144, le cui obbligazioni sono state garantite da fidejussione personale prestata dal medesimo Signor R. A. con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa. **In via interinale** concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Espletata l'istruttoria sulla mera produzione documentale, la causa viene oggi definita con Sentenza ex art. 281 sexies CPC.

Motivi della decisione

L'opposizione è infondata e va pertanto rigettata.

Si rileva, in via preliminare, che risulta infondata e quindi va rigettata, l'eccezione, sollevata dall'opponente, afferente il difetto di procura del dott. M. R., laddove risulta prodotto agli atti (cfr. all. 4 opposta) il verbale del Consiglio di



Amministrazione di S., che conferisce espressamente, al medesimo dott. M. R., i necessari poteri, e, quest'ultimo a sua volta, ha firmato la procura conferita al difensore al fine di presentare l'azione monitoria il cui Decreto Ingiuntivo è qui opposto. Nel merito, si rileva la fondatezza della pretesa creditoria di S. Leasing S.p.A., atteso che: 1. Il contratto di *leasing* n. 30118144/001 stipulato tra S. Leasing S.p.A. e A. C. S.r.L. è stato risolto per inadempimento dell'utilizzatrice; 2. L'inadempimento dell'utilizzatrice ha determinato la legittima applicazione della penale prevista dall'art. 17 delle condizioni generali di contratto; 3. L'obbligazione di A. C. S.r.L. è garantita da fidejussione rilasciata dal Signor R. A., che risulta quindi avere la piena legittimazione passiva. Si rileva inoltre che la risoluzione del contratto di *leasing* n. 30118144/01, non può essere assoggettata alla disciplina di cui all'art. 1526 c.c., perché: 1. Il *leasing* è contratto con causa finanziaria, assolutamente differente dalla vendita con riserva della proprietà (e solo a quest'ultima fattispecie che si applica la disciplina di cui all'art. 1526 C.C.); 2. La disciplina della risoluzione del contratto di *leasing* è dettata dall'art. 17 delle condizioni generali del medesimo contratto, secondo canoni di legittimità che non consentono il ricorso, o estensione per analogia, a norme dettate per fattispecie contrattuali diverse; 3. L'inapplicabilità al *leasing* della disciplina di cui all'art. 1526 c.c. è supportata anche dal superamento della distinzione tra *leasing* traslativo e *leasing* di godimento, per effetto della Legge 28.12.2015 n. 208 – Legge di stabilità 2016 – sul *leasing* abitativo e, della L. 4.8.2017 n. 124, art. 1); laddove la L. 4.8.2017 n. 124, all'art. 1, comma n. 138, prevede che “ *In caso di risoluzione del contratto per l'inadempimento dell'utilizzatore ai sensi del comma 137, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed e' tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotte la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita. Resta fermo nella misura residua il diritto di credito del concedente nei confronti dell'utilizzatore quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene e' inferiore all'ammontare dell'importo dovuto dall'utilizzatore a norma del periodo precedente.* ”

E' di chiara evidenza che, con l'intervento della Legge di cui sopra, la risoluzione dei contratti di *leasing*, è oggi disciplinata espressamente, per cui non può più farsi riferimento all'art. 1526 c.c., che veniva, in precedenza, preso in considerazione, solo per estensione analogica; si rileva poi, che, nel caso che qui ci occupa, trova piena applicazione la L. n. 124/2017 perchè l'art. 11 delle Preleggi consente la immediata applicazione della riforma.



Con riferimento alla somma, pari ad € 47.068,83, azionata in sede monitoria da S. Leasing S.p.A. si rileva che essa corrisponde, al mancato pagamento dei canoni scaduti e di quelli a scadere attualizzati, al netto della somma ricavata dalla ricollocazione, ed appare legittima nel suo ammontare, con conseguente legittimità dell'emesso Decreto Ingiuntivo. Riguardo la spiegata domanda Riconvenzionale dell'opponente, per l'importo di € 50.000,00, o per una eventuale diversa somma, si rileva che la stessa è rimasta priva di ogni supporto probatorio, laddove effettivamente non è stata offerta alcuna prova a supporto del fatto che il presunto danno lamentato sia stato cagionato da dolo o colpa grave ascrivibili a S. Leasing S.p.A., o, ancora che i citati beni erano stati lasciati sul natante e che gli stessi fossero di proprietà del Signor A., ed infine manca ogni elemento a supporto del loro dichiarato valore.

In ragione di quanto sopra, l'opposizione, unitamente alla spiegata Riconvenzionale, appaiono infondate e vanno pertanto rigettate con soccombenza dell'opponente anche per il pagamento delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,

- 1) Rigetta l'opposizione al Decreto Ingiuntivo N.24473\2015, confermando quest'ultimo in ogni sua parte e dichiarandolo esecutivo ex art. 648 CPC.
- 2) Per effetto di quanto al punto che precede, condanna il sig. A.R. al pagamento, in favore di S. LEASING SPA, delle spese e competenze del presente giudizio, che liquida in complessivi € 3.000,00 per onorario, oltre IVA, se dovuta, CPA ed rf come per legge.

Milano 21\03\2019.

il Giudice

Dott.ssa Maria Josè Meola

